



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Prov. di Latina

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE
CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

Testo approvato con deliberazione di C.C. 44 del 23 novembre 2007
Aggiornato con le modifiche DCC n. 7 del 30/04/2008



C A P O I

N O R M E G E N E R A L I

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Articolo 2

Definizioni

- 1) Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
 - b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc. ;
 - c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall' art. 38 della costituzione.
In particolare si intende:
 - per "sussidio", un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
 - per "ausilio finanziario", un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
 - d) per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.



C A P O I I

CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”

Articolo 3

Soggetti beneficiari delle “sovvenzioni”

- 1) Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente articolo 2, comma 1, lett. a):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati e le cooperative ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 4

Scopo delle “sovvenzioni”

- 1) Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al proseguimento di un pubblico interesse.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le Convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati o cooperative ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc., aventi anche sede fuori comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Articolo 5

Carattere delle “sovvenzioni”

- 1) Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) continuativo quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
- 2) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale quando costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Articolo 6

Procedura per l'assegnazione delle “sovvenzioni”

- 1) Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
- 2) Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:



- l'oggetto dell'iniziativa;
 - il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 1) L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta municipale.
 - 2) Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Articolo 7 **Somministrazione delle "sovvenzioni"**

- 1) Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.
- 2) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 3) La Giunta Municipale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionali al grado di attuazione dell'iniziativa.

C A P O III

CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Articolo 8 **Soggetti beneficiari dei contributi**

- 1) Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale della comunità amministrata.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.



Articolo 9

Scopo dei “contributi”

- 1) La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
- 2) Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Articolo 10

Carattere dei “contributi”

- 1) Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: in caso di intervento “ una tantum” teso a sanare situazioni eccezionali;
 - b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il personale beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
- 2) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Municipale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale quando costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Articolo 11

Procedura per l'assegnazione dei “contributi”

- 1) Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di richiesta motivata e corredata della necessaria documentazione. Le richieste di contributo da parte dei Comitati organizzatori di manifestazioni civili, religiose o ricreative dovranno pervenire al protocollo del Comune entro trenta giorni precedenti la data delle stesse manifestazioni.
- 2) La domanda dovrà indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc. cui sia stata fatta analoga richiesta;
 - e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 3) L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta municipale.
- 4) Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Articolo 12

Erogazione dei “contributi”

- 1) Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.



- 2) Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
- 3) Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 4) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

C A P O I V

CONCESSIONE DI “SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI”

Articolo 13

Finalità della concessione di “sussidi ed ausili finanziari”

- 1) Gli interventi di cui al presente capo, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso progetti atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale.
- 2) L'assistenza economica si prefigge, nel rispetto della persona e della sua dignità, di favorire il superamento di situazioni di bisogno, il contrasto dell'esclusione sociale e l'opportunità di autorealizzazione delle persone economicamente e socialmente più deboli, oltre che di stimolare l'autosufficienza ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
- 3) Il sistema di erogazione, i comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori si uniformano a principi di universalità, equità ed imparzialità.
- 4) Gli interventi economici devono essere attivati e motivati da un progetto individuale di integrazione e inserimento sociale. Il progetto ha la funzione di individuare gli interventi, e relative entità, appropriati alle specifiche situazioni.
- 5) La determinazione della eventuale partecipazione dei soggetti destinatari degli interventi al costo dei servizi usufruiti è uniformata a criteri di equità, omogeneità e razionalità attraverso l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D. Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

Soggetti beneficiari di “sussidi ed ausili finanziari”

- 1) Sono destinatari dei sussidi ed ausili finanziari i nuclei familiari e le singole persone che risiedono nel territorio Comunale di Santi Cosma e Damiano da almeno cinque anni.
- 2) Le persone maggiorenni abili al lavoro, non impegnate nell'attività di cura di figli con età inferiore a tre anni o di persone con handicap grave o con invalidità superiore al 66%, possono



usufruire dell'assistenza economica (sussidi ed ausili finanziari) alla condizione che diano la disponibilità a svolgere un'attività utile alla comunità o un'attività lavorativa.

Articolo 14bis¹

Soggetti beneficiari - Deroga per gravi situazioni

1. Qualora ricorrono gravi situazioni di disagio, oggettivamente documentabili, la Giunta Comunale può procedere all'erogazione di ausili finanziari straordinari anche a beneficio di nuclei familiari e singole persone che non possiedono il requisito della residenza da almeno cinque anni. Gli interventi a favore dei soggetti che non hanno la residenza da almeno cinque anni sono comunque interventi in deroga, non attuabili in via continuativa e devono essere contenuti entro limiti definiti.

Articolo 15

Il nucleo familiare

- 1) Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Solo ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Articolo 16

Il reddito del nucleo familiare

- 1) Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive, delle persone o del nucleo richiedente, calcolato ai sensi del D. Lgs 109/98 (ISEE). Concorrono alla formazione del reddito complessivo:
 - il reddito di tutte le persone maggiorenni componenti il nucleo familiare (presenti sullo stato di famiglia o comunque di fatto conviventi);
 - redditi assoggettabili all'irpef (stipendi, pensioni, redditi derivanti da terreni e fabbricati, redditi da lavoro autonomo);
 - assegno di mantenimento erogato dal coniuge separato o divorziato;
 - prestazioni previdenziali assistenziali e contributive a carico dello stato o di Enti Pubblici (pensioni a mutilati, invalidi civili e sordo-muti);
 - prestazioni previdenziali ed assistenziali continuative a carico di Paesi Esteri.
- 2) L'assegno d'accompagnamento va in ogni caso computato nel reddito nei casi d'istituzionalizzazione.
- 3) L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Articolo 17

Principi generali e procedure per l'assegnazione dei sussidi ed ausili finanziari

¹ Articolo aggiunto con delibera di consiglio comunale n. 7 del 30 aprile 2008.



- 1) I destinatari degli interventi di assistenza economica (sussidi ed ausili finanziari) che intendono usufruire delle prestazioni previste dal presente capo devono presentare domanda al protocollo generale del Comune, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione necessaria.
- 2) La domanda deve contenere le generalità, i dati anagrafici ed il codice fiscale.
- 3) Ove necessario e previsto dall'intervento che si intende effettuare ovvero in sede istruttoria, ogni richiedente deve allegare un'autocertificazione attraverso la quale dichiara la sua situazione personale, fornisce le informazioni previste dal presente Regolamento e provvede ad indicare nominativi ed indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento, ai sensi dell'art. 433 del cc. Il richiedente è tenuto a produrre in ogni caso l'apposita certificazione ISEE.
- 4) Per le prestazioni comportanti interventi di natura continuativa ed economicamente rilevante l'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari dovrà essere preceduta dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del codice civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
- 5) Per i richiedenti l'integrazione rette da ricovero si dovrà inoltre produrre copia del verbale UVG (Unità valutativa geriatria) e preventivo della retta richiesta dalla struttura.
- 6) L'assistente sociale, ricevuta la domanda, esamina i motivi che determinano la richiesta e provvede a completarla con una relazione che deve contenere le notizie riguardanti:
 - gli interventi in atto e quelli programmati,
 - il progetto individuale di integrazione/inserimento e la proposta sulla modalità e sull'entità dell'assistenza da erogare.
- 7) Nella predisposizione dell'istruttoria, per una puntuale conoscenza del caso, l'assistente sociale può avvalersi anche del contributo conoscitivo presso altre strutture e/o Enti, nonché può preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto.
- 5) L'assegnazione degli interventi è deliberata dalla Giunta comunale.
- 8) Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e l'adozione dei conseguenti atti avrà la durata massima di 30 giorni dalla data di protocollazione.
- 9) Le domande presentate in modo incompleto, non potendo essere istruite ai sensi del presente regolamento non saranno prese in considerazione.
- 10) La concessione di ausili finanziari, oltre che su istanza del destinatario, può avvenire anche su iniziativa dell'ufficio di assistenza sociale.
- 11) In conformità ai principi di cui al presente regolamento possono essere concessi in via straordinaria sussidi economici di solidarietà, secondo criteri predeterminati dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda. Per l'erogazione di tali interventi sarà stilata una graduatoria in funzione dei criteri predeterminati dalla Giunta, tra i quali dovrà essere considerato il criterio dell'indicatore ISEE.

Articolo 18

Forme d'intervento

- 1) L'assistenza economica, ove possibile, deve realizzarsi attraverso servizi ed interventi atti a superare le difficoltà dei soggetti destinatari in via diretta, evitando quanto più possibile di procedere ad elargizioni di denaro, soprattutto nei casi di interventi continuativi.
- 2) i sussidi e gli ausili finanziari alle persone ed alle famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili possono articolarsi in:

**a) Assegno economico per servizio civico.**

L'assegno economico per servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica a quei soggetti, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa rispetto all'impiego nel quale si intende utilizzarli, **che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza** e/o provvisti di solo reddito da pensione ed assistibili ai sensi del presente capo, accettano di svolgere attività di servizio civico quali, per esempio:

- Custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi ecc.);
- Vigilanza e accompagnamento pulmini;
- Servizio di scodellamento presso le scuole sul territorio;
- Salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;

Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato). I soggetti che operano nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amm.ne Comunale.

Il progetto di servizio civico è approvato con deliberazione della Giunta Comunale. Con la medesima deliberazione la Giunta approva il bando per la partecipazione al progetto nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento e stabilisce la misura dell'assegno del servizio civico.

L'assegno per servizio civico può avere la durata massima di nove mesi per anno solare per i soli servizi di vigilanza presso le scuole, accompagnamento sui pulmini e scodellamento presso le scuole. Per tutti gli altri servizi la durata massima del progetto è pari a mesi sei, prorogabili in casi eccezionali per una sola volta. Il sussidio sarà erogato, mensilmente, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate. Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

b) Pronta cassa;

Al fine di poter far fronte a richieste di ausili finanziari di estrema urgenza, quando la tempestività dell'intervento può concorrere al superamento di condizioni di rischio immediato, viene costituito un fondo di "Pronta Cassa" presso il servizio economato, a disposizione dei servizi sociali secondo la procedura stabilita.

L'intervento sarà attivato su proposta dell'assistente sociale, previa compilazione di regolare autorizzazione, a firma del Responsabile del settore Servizi Sociali e vistata dal Sindaco o delegato e per una somma di massima non superiore ad € 150,00 per ogni volta.

c) Assistenza economica continuativa;

L'assistenza economica continuativa consiste in un intervento limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato. Salvo casi particolari nei quali sono previsti ulteriori interventi tecnici e assistenziali



programmati, l'assistenza continuativa non potrà superare i sei mesi nell'arco dell'anno solare e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate. Non sussiste alcun limite temporale per i soggetti:

- Soggetti con figli minori a rischio d'istituzionalizzazione;
- Soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (malati cronici, invalidi totali permanenti, malati di AIDS);
- Anziani soli in condizioni socio economiche precarie irreversibili.

In ogni caso, il Servizio Sociale procede a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

Rientrano tra le forme di intervento di cui alla presente lettera i sussidi alle famiglie con minori orfani di uno o entrambi i genitori, i sussidi alle famiglie con detenuti o ex-detenuti ed i sussidi per i minori nati fuori dal matrimonio. A tali interventi si applicano i principi generali di cui al presente capo salvo quanto diversamento di seguito disciplinato.

C.1) SUSSIDI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON DETENUTI O EX DETENUTI

- 1) **Definizioni e finalità** – L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche a sostegno della famiglia, concede sussidi ai nuclei familiari con soggetti detenuti o ex-detenuti. Per detenuto, ai fini del presente intervento, si intende chi è recluso con pena non inferiore a mesi quattro. Per ex detenuto si intende colui che ha già scontato una pena non inferiore a mesi quattro, e non sono trascorsi due anni dalla data del rilascio.
- 2) **Requisiti per l'accesso al sussidio** - La domanda di sussidio di cui al presente intervento può essere presentata da un componente il nucleo familiare residente con soggetti detenuti o ex detenuti. Per l'accesso al sussidio è richiesto il requisito della residenza nel Comune di Santi Cosma e Damiano da almeno cinque anni alla data di scadenza del bando. Il sussidio è concesso dalla data di presentazione della domanda e fino al massimo di due anni successivi alla data di rilascio per gli ex detenuti.
- 3) **Modalità di presentazione della domanda** - Possono presentare domanda i componenti il nucleo familiare del detenuto o ex detenuto. La domanda va presentata nei termini fissati dall'avviso pubblico che viene affisso entro il mese di febbraio di ogni anno. Alla domanda va allegata la situazione economica di cui al punto successivo e la dichiarazione rilasciata dalla Caserma o da altro Ente dalla quale risulti la posizione dell'interessato beneficiario del sussidio.
- 4) **Situazione economica per l'accesso e misura del sussidio** - I contributi per detenuti ed ex detenuti sono concessi in favore dei nuclei residenti con indicatore ISEE non superiore ad € 4.000,00 (quattromila). La misura del sussidio, diversamente graduata in funzione dell'indicatore ISEE, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 5) **Concessione del sussidio** - I sussidi di cui al presente intervento è concesso con deliberazione di Giunta Comunale. L'erogazione del sussidio avviene bimestralmente, entro il giorno dieci del secondo mese del periodo di riferimento.

C.2) SUSSIDI A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON MINORI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI (EX-ENAOLI)



- 1) **Definizione e finalità** - L'amministrazione Comunale, nell'ambito delle Politiche a sostegno della famiglia concede sussidi a favore di nuclei familiari in cui vi sono minori orfani di uno o entrambi i genitori.
- 2) **Requisiti per l'accesso al sussidio** - La domanda di sussidio di cui al presente intervento può essere presentata da nuclei familiari residenti, con figli minori orfani di uno o entrambi i genitori. Il sussidio è concesso a partire dalla data di decesso del genitore/i fino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli. Se studenti, il contributo viene erogato fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Per l'accesso al sussidio è richiesto il requisito della residenza nel Comune di Santi Cosma e Damiano da almeno cinque anni alla data di scadenza del bando.
- 3) **Modalità di presentazione della domanda** - La richiesta di sussidio può essere presentata dal coniuge superstite o altro componente il nucleo familiare entro i termini fissati dall'avviso pubblico che viene affisso entro il mese di febbraio di ogni anno. Alla domanda va allegata la situazione economica del nucleo familiare di cui al punto successivo ed il certificato di frequenza scolastica degli orfani.
- 4) **Situazione economica per l'accesso e misura del sussidio** - I sussidi ex Enaoli sono concessi in favore dei nuclei residenti con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore ad € 7000,00. La misura del sussidio, diversamente graduata in funzione dell'indicatore ISEE, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
- 5) **Concessione del sussidio** - Il sussidio di cui al presente intervento è concesso dalla Giunta Comunale. L'erogazione del sussidio avviene bimestralmente, entro il giorno dieci del secondo mese del periodo di riferimento.

C.3) SUSSIDI AI MINORI NATI FUORI DAL MATRIMONIO (MADRI NUBILI)

- 1) **Definizioni e finalità** - L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle Politiche a sostegno della famiglia concede sussidi a favore di nuclei familiari in cui vi sono minori nati fuori dal matrimonio.
- 2) **Requisiti per l'accesso ai contributi** - La domanda di sussidio di cui al presente intervento può essere presentata da nuclei familiari residenti, con figli minori e nati fuori dal matrimonio. Per l'accesso al sussidio è richiesto il requisito della residenza nel Comune di Santi Cosma e Damiano da almeno cinque anni alla data di scadenza del bando. Il sussidio è concesso fino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli.
- 3) **Modalità di presentazione della domanda** - La domanda di sussidio di cui al presente intervento può essere presentata dalla madre entro i termini fissati dall'avviso pubblico che viene affisso entro il mese di febbraio di ogni anno. Alla domanda va allegata la situazione economica del nucleo familiare di cui al punto successivo ed idonea certificazione comprovante il possesso dei requisiti per l'accesso al sussidio.
- 6) **Situazione economica del nucleo familiare per l'accesso ai contributi** - I sussidi per Madri Nubili, possono essere concessi in favore di nuclei residenti, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore ad € 4500,00. La misura del sussidio, diversamente graduata in funzione dell'indicatore ISEE, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.



- 4) Misura e concessione del contributo** - Il sussidio di cui al presente intervento è concesso dalla Giunta Comunale. L'erogazione del sussidio avviene bimestralmente, entro il giorno dieci del secondo mese del periodo di riferimento.

d) Assistenza economica straordinaria;

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente.

e) Borse lavoro;

La borsa lavoro è uno strumento educativo formativo rivolto a soggetti appartenenti alle fasce deboli che ha come obiettivo quello di facilitare l'inserimento sociale. Tale intervento non costituisce un rapporto di lavoro dipendente con l'Ente promotore. Il compenso mensile può arrivare fino ad un massimo di € 200,00.

f) Rimborso spese medicinali;

Tale intervento è concesso su richiesta del singolo o del nucleo familiare e prevede il rimborso parziale e/o totale delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali non coperti dal servizio sanitario e considerati indispensabili e vitali.

g) Interventi per minori, anziani ed adulti non autosufficienti ospiti in strutture residenziali.

Gli interventi di cui al presente articolo sono disposti, su richiesta della famiglia, del servizio Sociale Comunale, o degli stessi interessati, dopo aver esperito ogni tentativo di attuare le forme assistenziali previste dai precedenti articoli.

G.1) MINORI

Qualora l'istituzionalizzazione del minore, sia essa a regime di convitto che di semi convitto, sia richiesta dalla famiglia del medesimo, e perciò non derivi da specifico decreto dell'autorità Giudiziaria, le rette dovute per il ricovero sono carico dei parenti tenuti agli alimenti. Per tutti gli altri casi l'Ente concorre alla retta nei termini e nelle modalità previste per legge compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

G.2) ANZIANI E ADULTI NON AUTO SUFFICIENTI



Le rette dovute per il ricovero degli anziani e degli adulti non autosufficienti sono a carico degli stessi. Per il pagamento della retta di ricovero mensile devono essere utilizzati i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento del ricoverato. L'Ente interviene con l'erogazione di un contributo economico ad integrazione dei cespiti del ricoverato, ovvero interviene nel pagamento della quota restante della retta nella misura stabilita con deliberazione di Giunta Comunale, nel caso in cui il ricoverato sia privo di rete familiare e non abbia comunque i mezzi per corrispondere per intero la retta. L'Ente, nel determinare la misura della partecipazione alla spesa terrà conto delle situazioni economiche degli obbligati agli alimenti ai sensi del codice civile.

- 3) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di attuare, oltre quelli di cui al presente articolo, anche altri progetti di intervento che perseguono la finalità di lenire i disagi delle fasce più deboli della popolazione, e che si uniformeranno ai criteri generali del presente regolamento.

C A P O V

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 19

Soggetti beneficiari di “vantaggi economici”

- 1) Possono beneficiare dei vantaggi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera d) :
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc. non aventi personalità giuridica.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 20

Scopo della concessione di “vantaggi economici”

- 1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni ed anche privati.



Articolo 21

Natura del “vantaggio economico”

- 1) le concessioni di vantaggi economici possono essere relative :
 - A) al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a.2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc;
 - a.3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o tariffa agevolata:
 - b.1) pubblico trasporto;
 - b.2) trasporto scolastico;
 - b.3) mensa;
 - b.4) attività sportive gestite dal Comune;
 - b.5) assistenza domiciliare.
- 2) troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali.

Articolo 22

Procedure per ottenere il “godimento di un bene comunale”.

- 1) Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc. gli scopi istitutivi.
- 2) La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e dovrà risultare da regolare contratto.
- 3) Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
- 4) Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

Articolo 23

Procedure per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

- 1) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.
- 2) La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale.



C A P O V I

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Applicazione principi e degli interventi del presente regolamento. Vincoli

- 1) Il presente regolamento detta i principi generali in materia di concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Gli speciali regolamenti disciplinati materie particolari si ispireranno ai principi del presente atto.
- 2) Eventuali norme di regolamenti comunali in vigore, qualora in contrasto con i presenti principi generali sono da considerarsi abrogate.
- 3) Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono attuabili compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Articolo 25

Termine per la conclusione dei procedimenti

- 1) I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, ove non già stabilito negli specifici articoli del presente regolamento o negli speciali regolamenti disciplinati materie particolari, sono fissati in 60 giorni utili per la definizione a partire dall'istanza.

Articolo 26

Individuazione delle unità organizzative

- 1) Ai fini dell'individuazione delle unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché del provvedimento finale, si fa rinvio all'atto di organizzazione degli uffici e dei servizi nel tempo vigente, ove non diversamente disposto dal presente regolamento.